

TRIBUNALE DI AVEZZANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione civile

In persona del giudice unico

Dr. Francesco Lupia

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta n. B. /14 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 e vertente

Tra

T. e C. , rappresentati e difesi dall'avv. B. xx presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Avezzano via Gramsci 27

OPPONENTI

E

BANCA B. SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. B. xx e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Avezzano via *

OPPOSTO

OGGETTO: Azione di adempimento relativa ad un contratto di conto corrente e ad un contratto di apertura di credito per anticipo titoli regolato in conto corrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato T. e C. evocavano in giudizio la BANCA B. SPA chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. xx/14 emesso dal Tribunale di Avezzano e recante la sua condanna al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 161. 781, 59 , oltre interessi e spese.

Allegavano in particolare come in sede monitoria la BANCA B. SPA avrebbe agito allegando come T. avrebbe stipulato con la BANCA B. SPA un contratto di conto corrente (n. B. x) in data 13. 3. 2006.

Deducevano ancora come l'opposta avrebbe riferito come contestualmente la BANCA B. SPA avrebbe accordato a T. un credito sino a concorrenza di euro 150. 000, 00 utilizzabile per anticipi (denominato conto speciale n. yyyyyy), regolato sul preesistente conto corrente n. B. x.

Allegavano come in sede monitoria l'opposta avrebbe esposto come C. avrebbe assunto la qualità di fideiussore entro la somma di euro 185. 000, 00 in data 7. 3. 2008.

Lamentavano la scorrettezza dei conteggi effettuati dalla controparte.

Rilevavano l'inesistenza del titolo contrattuale relativo al conto speciale n. yyyyyy.

Rilevavano la scorrettezza dei calcoli. Eccepivano l'avvenuta esecuzione di alcuni pagamenti.

Lamentavano la violazione degli articoli 1938 e 1956 c. c.

Si costituiva la BANCA B. SPA contestando le allegazioni attoree e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Allegava la validità dei contratti e delle clausole ivi contenute.

Rilevava la correttezza dei calcoli riportati.

Deduceva come in data 16. 10. 13 avrebbe comunicato alle controparti la revoca degli affidamenti concessi, invitandoli al rimborso delle somme dovute.

La causa era istruita in via documentale e tramite CTU.

MOTIVAZIONE

L'opposizione è fondata e va dunque accolta.

A tal proposito giova rilevare come le domande proposte dall'opposta in sede monitoria nei confronti di T. debbano essere qualificate come azione di adempimento relativa ad un contratto di conto corrente ed azione di adempimento relativa ad un contratto di apertura di credito per anticipo titoli regolato sul medesimo conto corrente.

Ed invero la BANCA B. SPA pone a fondamento delle proprie pretese creditorie il saldo negativo presente sul rapporto di conto corrente n. B. x e l'utilizzo del credito effettuato da T. con riguardo al conto speciale n. yyyyyy distinto (ma connesso contabilmente, si veda CTU) rispetto al primo e

gemmante da un contratto di apertura di credito per anticipo titoli costituiti da “documenti indispensabili all’immatricolazione di autoveicoli” (il cui valore veniva anticipato nella misura del 90% e sino a concorrenza di euro 150. 000, 00, si veda doc. 5 fascicolo monitorio).

Tanto premesso, occorre vagliare distintamente le due azioni di adempimento.

Quanto alla prima, essa è infondata e va rigettata.

Ed invero sarebbe stato onere della BANCA B. SPA quello di produrre il summenzionato contratto di conto corrente, a pena di nullità ex art. 117 e 127 TUB, nonché dimostrare l’esistenza e l’entità del credito vantato.

La prova di tali elementi non è stata fornita dall’opposta.

In particolare non è stata effettuata la produzione di un contratto di conto corrente che possa stimarsi valido.

Segnatamente deve rilevarsi in questa sede la nullità per violazione dell’art. 117 TUB del contratto di conto corrente n. B. x /10 , in difetto di sottoscrizione della BANCA B. SPA (doc. 24 fascicolo monitorio opposta).

Ed invero quanto alla questione se la validità del contratto privo della firma della banca possa essere ricollegata alla produzione in giudizio da parte di quest’ultima del medesimo documento ovvero a comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca e documentati per iscritto (es. produzione in giudizio di contabili, ordini di esecuzione, estratti conto ecc.) da cui si evidenzerebbe la volontà di quest’ultima di avvalersi del contratto, la Corte Suprema, con recente e condivisibile pronuncia (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/03/2016 n° 5919, poi confermata da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016) richiamando consolidato orientamento di legittimità, sostiene ora che l’eventuale produzione in giudizio del contratto sottoscritto dall’altra parte non può che avere effetti contrattuali perfezionativi **ex nunc e non ex tunc**, (tant’è che il congegno non opera se l’altra parte abbia medio tempore revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non è più in vita nel momento della produzione, perchè la morte determina di regola l’estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.)).

Ebbene nel caso di specie il contratto in questione è stato prodotto dall’opposta già in fase monitoria.

Si deve dunque ritenere, come accennato, che il contratto si sia perfezionato **ex nunc** dalla data del deposito del ricorso monitorio da parte dell’opposta.

Occorre tuttavia interrogarsi su quali siano le conseguenze della riconduzione degli effetti contrattuali perfezionativi **ex nunc e non ex tunc in un rapporto di durata qual è il conto corrente bancario**.

Ebbene non vi è dubbio che qualunque attività esecutiva di tale negozio posta in essere in epoca successiva a tale momento (deposito del ricorso) debba stimarsi cum causa e dunque ben legittimi un’azione di adempimento al pagamento del saldo negativo che si sia formato da tale data.

Diversamente deve dirsi per le operazioni eseguite in epoca anteriore.

Esse, invero, non possono essere considerate come esecutive di un rapporto contrattuale ancora inesistente e, dunque, non sono idonee a fondare un’azione di adempimento che assume quale titolo proprio tale rapporto.

Ebbene poiché l’azione promossa dall’opposta riguarda proprio il saldo negativo frutto di attività pregresse al deposito del ricorso, essa non può che stimarsi infondata.

E d’altronde tale nullità di protezione, pur non eccepita formalmente dall’opponente, era già stata sollevata dal Giudice Istruttore nella formulazione dei quesiti al CTU, nei quali ha imposto di non considerare quelle pattuizioni non sottoscritte da ambedue le parti.

Appare dunque rispettato l’onere di sollecitare il contraddittorio sul punto, previsto da Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2014 n. 26242.

Come anticipato, dunque, da tale nullità del contratto di conto corrente per le operazioni anteriori alla suddetta sanatoria discende l’infondatezza della pretesa creditoria fondata su tali operazioni. Per le medesime ragioni è infondata la domanda di adempimento relativa al contratto di apertura di credito per anticipo titoli (doc. 5).

A tal proposito giova rammentare come “ L’apertura di credito per anticipo titoli s. b. f. configura

una operazione di sconto che si distingue dalla vera e propria apertura di credito, anche se regolata in conto corrente, in quanto la banca si impegna solamente ad accettare lo sconto entro i limiti pattuiti ed il correntista non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma solo degli importi che verranno effettivamente accreditati in virtù dei singoli negozi di sconto” (ex multis sentenza Tribunale Torino, 1999).

Il suddetto contratto va dunque qualificato come sconto bancario.

Sul punto occorre rilevare come non possa più darsi seguito all’orientamento della Suprema Corte secondo il quale “il contratto di sconto non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem” (ex multis Cassazione civile, sez. I, 14/07/2010, n. 16560).

Ed infatti esso costituisce operazione bancaria a tutti gli effetti e come tale non sfugge alla regola formale imposta dagli articoli 117 e 127 TUB.

Ebbene nel caso in esame anche tale contratto (doc. 5) difetta di sottoscrizione dell’opposta.

Ne discende la sua nullità e, quindi, l’infondatezza della domanda di adempimento.

Ne discende ulteriormente l’infondatezza della domanda proposta nei confronti del fideiussore C. .

Ne discende ulteriormente la fondatezza dell’opposizione proposta.

Letto l’art. 92, comma 2, cpc e rilevato come la Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/03/2016 n° 5919, poi confermata da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016, costituiscono un mutamento rispetto alla giurisprudenza esistente alla data del ricorso, ritiene corretto compensare le spese di lite.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della BANCA B. SPA e di T. e C. in solido.

P. Q. M.

Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Unico dott. Francesco Lupia:

1) Accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo B. /14 del Tribunale di Avezzano;

2) Liquidava le spese di lite e di CTU come in parte motiva.

Avezzano 16. 1. 17

Il Giudice
Dott. Francesco Lupia